

## BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Un Bisogno educativo speciale è una difficoltà che si evidenzia in età evolutiva negli ambiti di vita dell'educazione e/o dell'apprendimento. Si manifesta in un funzionamento problematico, anche per il soggetto, in termini di danno, ostacolo o stigma sociale; necessita di un piano educativo individualizzato o personalizzato. Si definiscono BES i bisogni di tutti quegli alunni derivanti da qualsiasi difficoltà transitoria o permanente di tipo psicologico, motorio, comportamentale, relazionale, relativa all'apprendimento o derivante da svantaggio socio-economico o culturale.

Un allievo ha un bisogno educativo speciale quando presenta delle particolarità che gli impediscono il normale apprendimento e richiedono interventi individualizzati. Le difficoltà di apprendimento comportano, ovviamente, nuove attenzioni nell'insegnamento.

Il "Bisogno Educativo Speciale" prevede l'impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell'**Inclusività**:

- 1) individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
- 2) personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
- 3) strumenti compensativi;
- 4) misure dispensative;
- 5) impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Il **27 Dicembre 2012** è stata emanata dal MIUR la direttiva "**Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica**".

L'esigenza delle precisazioni contenute in tale circolare deriva dal fatto che la **legge 170/2010**, contenente le "**Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico**", riconosce come disturbi specifici di apprendimento (DSA) su cui porre l'attenzione solamente la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, mentre il panorama dei disturbi che possono comportare dei notevoli disagi negli alunni è molto più ampio. L'identificazione degli alunni con disabilità non avviene perciò esclusivamente sulla base dell'eventuale certificazione, ma è possibile far riferimento al modello diagnostico **ICF (International Classification of Functioning)** per individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) degli alunni.

"Il nostro Paese è ora in grado, passati più di trent'anni dalla legge n.517 del 1977, che diede avvio all'integrazione scolastica, di considerare le criticità emerse e di valutare, con maggiore cognizione, la necessità di ripensare alcuni aspetti dell'intero sistema. Gli alunni con disabilità si trovano inseriti **all'interno di un contesto sempre più variegato**, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International

Classification of Functioning) dell'OMS, **che considera la persona nella sua totalità**, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante." [Direttiva 27 dicembre 2012](#)

"Si vuole inoltre richiamare ulteriormente l'attenzione su quell'**area dei BES che interessa lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale**. La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni, e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza della lingua italiana - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate. In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative." [Circolare Ministeriale n. 8 del 2013](#)

E ancora:

[D.M. 12/7/2013](#)

"Le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l'applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell'art. 3 della Legge 170/2010".

Il **Consiglio di classe** ha il compito di indicare in quali casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica "PDI e PDP" ed eventualmente di **misure compensative e dispensative** sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia.

*"L'adozione delle misure dispensative è finalizzata ad evitare situazioni di affaticamento e di disagio in compiti direttamente coinvolti dal disturbo, senza peraltro ridurre il livello degli obiettivi di apprendimento previsti nei percorsi didattici individualizzati e personalizzati"*

**La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici effettuati.**

### **Strumenti compensativi**

- computer con programmi di video-scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale
- calcolatrice, registratore, tabelle delle misure e/o formule
- dizionari di lingua straniera anche computerizzati, traduttori
- cartine geografiche e storiche
- prospetti sintetici di lezioni

### **Strumenti dispensativi**

- lettura ad alta voce- scrittura veloce sotto dettatura
- uso del vocabolario tradizionale
- studio mnemonico delle tabellone e/o poesie
- scrittura alla lavagna
- uso del corsivo
- prendere appunti
- studio della lingua straniera in forma scritta
- assegnazione di compiti troppo gravosi

### **Metodologia e modalità di aiuti**

- scrivere alla lavagna in stampatello maiuscolo
- ripetere la stessa struttura o contenuto ma con modalità diverse
- controllare spesso con domande flash se quanto è stato spiegato o applicato è chiaro
- riprendere sempre all'inizio di una lezione quanto spiegato in quella precedente
- leggere più volte gli argomenti assegnati accompagnandoli con domande guida esplicite
- assegnare sempre un argomento in modo chiaro e definito
- evidenziare le informazioni principali utili alla comprensione
- lavorare in classe producendo schemi e tabelle
- preparare gli appunti e le lezioni insieme ai compagni
- far costruire a piccoli gruppi di alunni, mappe concettuali e mentali che aiutino a ricordare le informazioni e a individuare i concetti principali, ad organizzarli e comprenderli per poi memorizzarli
- leggere più volte le consegne degli esercizi o delle verifiche accertandosi che siano chiare
- fornire una sola consegna alla volta

### Verifiche scritte

- proporre verifiche uguali a quelle della classe, con tempi più lunghi per eseguirle
- proporre verifiche divise in due parti da somministrare in momenti diversi
- proporre verifiche uguali a quelle della classe, con meno esercizi ma con obiettivi identici (matematica)
- proporre verifiche uguali a quelle della classe, rispettando il criterio della gradualità (grammatica, lingua straniera)
- privilegiare esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande esplicite
- richiedere risposte brevi, con eventuali descrizioni di immagini
- per lo svolgimento del “tema”, fornire una scaletta o altro per meglio gestire le operazioni importanti nel processo di costruzione di un testo

#### lingua straniera:

- usare vignette dove far inserire le parole mancanti o il verbo adatto alla situazione
- leggere testi semplici procedendo con domande V/F per verificarne la comprensione- per la prova d’ascolto fornire all’allievo la cassetta/CD da ascoltare più volte
- evitare, ove possibile, domande aperte
- per quanto riguarda il lessico, far costruire all’alunno “famiglie di parole” e utilizzare cruciverba o altri giochi che aiutino a visualizzare la parola

### Verifiche orali

- saranno sempre programmate e guidate con domande esplicite
- saranno concessi tempi più lunghi per la risposta, incoraggiando l’alunno
- non si terrà conto degli errori di pronuncia (lingua straniera)
- saranno utilizzati supporti visivi per il recupero del lessico generalmente carente

### Valutazione

- non si terrà conto degli errori di trascrizione e di ortografia
- sarà valutato il contenuto e non la forma
- non verranno corretti errori di spelling, ma quelli relativi al contenuto
- si terrà conto dei livelli di partenza e di risultati ottenuti
- la prova scritta va considerata al 20% o 30% al massimo e la prova orale a compensazione

1. La scuola adotterà modalità valutative che consentono allo studente con DSA di **dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto**, mediante l’applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare – relativamente ai tempi di

effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove – riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

2. Le **Commissioni degli Esami di Stato**, al termine del secondo ciclo di istruzione, tengono in debita considerazione le specifiche situazioni oggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esame di Stato, possono riservare ai candidati **tempi più lunghi di quelli ordinari**. Le medesime Commissioni assicurano, altresì, l'utilizzazione di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli esami di Stato, sia in fase di colloquio.

3. L'Istituzione scolastica attua ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere. A tal fine valorizza le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. Le prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse e ai DSA.

4. Fatto salvo quanto definito precedentemente, **si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

a. Certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

b. Richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;

c. Approvazione da parte del Consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

**In sede di esami di Stato modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai Consigli di classe.**

(I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione all'università).

“In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato. In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo, di cui al comma 5”.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998.

# SVANTAGGIO SCOLASTICO

Nell'area dello svantaggio scolastico sono individuate tre sottocategorie di Bisogni Educativi Speciali:

- quella della disabilità (L. 104/92 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap);
- quella dei Disturbi Specifici di Apprendimento (L. 170/10 - ha riconosciuto la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia);
- quello dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale.

[Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca](#)

## 1. Alunni con disabilità: per questi alunni esiste documentazione medica.

Le principali norme sono:

- Legge 104/92;
- nota prot. N. 4274 del 4/8/09
- Decreto Inclusion (Decreto legislativo n. 96 del 7 agosto 2019 recante Disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66)

In queste norme si individuano percorsi, risorse e strumenti a disposizione per la realizzazione di una scuola inclusiva: leadership educativa, cultura dell'integrazione, Piano dell'Offerta Formativa inclusivo, flessibilità organizzativa e didattica, documentazione delle buone pratiche, corresponsabilità educativa e formativa, cura delle relazioni e degli ambienti di apprendimento, progettazione e valutazione di itinerari di insegnamento-apprendimento flessibili, collaborazione delle famiglie.

La Documentazione comprende:

- **Il Verbale di Accertamento della situazione di disabilità**
- **Il Piano Educativo Individualizzato (PEI)**

Già con il decreto 66 precedente, il PEI scolastico veniva modificato ed entrava nel progetto individuale previsto dall'articolo 14 della 328/2000. Il PEI viene elaborato «dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione di cui al comma 10 dell'articolo 9»; «tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS»; «individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati».

E ancora: «esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione».

«È redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre, tenendo conto degli elementi previsti nel decreto ministeriale di cui al comma 2-ter; è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione».

- Profilo di funzionamento (PF) sostituisce, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Le novità introdotte sono molteplici; innanzitutto l'art. 4 del **DL 96/19** modificando l'art. 5 del DL 66/2017 ha previsto una rivisitazione della composizione delle commissioni mediche per l'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica: infatti saranno sempre presenti, oltre a un medico legale che presiede la Commissione, un medico specialista in pediatria o neuropsichiatria ed un medico specializzato nella patologia dell'alunno.

Anche i genitori e, dove possibile, se maggiorenni, gli stessi alunni con disabilità, potranno partecipare al processo di attribuzione delle misure di sostegno.

L'assegnazione delle ore di sostegno, verrà decisa d'intesa con le famiglie, come anche i sussidi, gli strumenti e le metodologie di studio non saranno più elaborati in modo "standard", in base al tipo di disabilità, ma con un Piano didattico individualizzato che guarderà alle caratteristiche del singolo studente (prendendo come "modello" il famoso Progetto individuale già introdotto con la Legge 328/00).

Al successivo art. 8 vengono individuati i Gruppi per l'Inclusione Territoriale (GIT) formati su base provinciale, ovvero nuclei di docenti esperti che supporteranno le scuole nella redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e nell'uso dei sostegni previsti nel Piano per l'Inclusione.

I GIT avranno anche il compito di verificare la congruità della richiesta complessiva dei posti di sostegno che il dirigente scolastico invierà all'Ufficio Scolastico Regionale.

Sempre l'art. 8 al comma 8 prevede presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione (GLI), composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, di figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiranno con l'alunno stesso, nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare e con un rappresentante designato dall'Ente Locale.

Il Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione avrà il compito di redigere il Piano Educativo Individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno.

Son stati inoltre individuati quali Centri Territoriali di Supporto (CTS), delle istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, la formazione il collegamento ed il monitoraggio a supporto del processo di inclusione.

## 2. Alunni con Disturbi Evolutivi Specifici

Le principali norme sono:

- L. 170/10;
- D.M. 12/7/11 e Linee guida.

**a) DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: DSA L. 170/2010 con presenza di certificazione sanitaria o in attesa di approfondimento diagnostico).**

La Documentazione comprende:

1. **Relazione clinica** che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti. La diagnosi di DSA, può essere effettuata, dalle UONPIA delle strutture pubbliche e private accreditate (secondo i criteri previsti dalle Linee di Indirizzo regionali e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007) ed è necessaria la presenza di un'equipe con competenze specifiche che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapeuta del linguaggio. Affinché la certificazione di DSA possa essere considerata valida per i benefici di legge, essa deve evidenziare chiaramente che la diagnosi è avvenuta secondo quanto sopra indicato.

**2. Piano Didattico Personalizzato (PDP) OBBLIGATORIO**

**b) DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI: ADHD, Disturbo Oppositivo Provocatorio DOP, Borderline cognitivo, Disturbo del Linguaggio DL, Deficit delle abilità non verbali, Deficit della coordinazione motoria (Disprassia), Disturbo della condotta in adolescenza**

La Documentazione comprende:

1. **Relazione clinica** che includa la codifica diagnostica (ICD-10), il percorso di valutazione effettuato, le indicazioni di intervento, i riferimenti relativi alla presa in carico, l'indicazione dei test e dei punteggi ottenuti.

2. **Piano Didattico Personalizzato.** (PDP) è una decisione del team docenti o consiglio di classe che deve dare comunicazione scritta nel caso in cui non sia intenzionata a predisporlo

## 3. Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

Le principali norme sono:

- Direttiva ministeriale del 27/12/12;



- C.M. n. 8/13;
- Nota 22 novembre 2013.

**a. Svantaggio socio-economico-culturale, alunni seguiti dal servizio famiglia-minori, problematicità nell'area della memoria e dell'attenzione, problematicità nell'area del linguaggio, problematicità dell'apprendimento.**

La Documentazione comprende:

- Eventuale segnalazione Servizio Famiglia-Minori
- Relazione clinica rilasciata da enti pubblici o privati
- Piano Didattico Personalizzato per BES se necessario

**b. Svantaggio linguistico-culturale, alunni stranieri neo-arrivati in Italia o che non hanno ancora acquisito le adeguate competenze linguistiche.**

**Disagio comportamentale/relazionale: alunni con comportamento problematico, definito in base al danno vissuto effettivamente dall'alunno, o prodotto su altri e sull'ambiente**

Comprende tutti gli alunni che non hanno alcun tipo di certificazione ma che, momentaneamente o in maniera permanente, presentano delle difficoltà.

In questa fascia sono compresi gli alunni stranieri, gli alunni con disturbi nell'area dell'attenzione, della memoria o del linguaggio, gli alunni che hanno problemi familiari momentanei o svantaggio sociale e culturale, gli alunni che non rispettano le regole ed anche i protagonisti e le vittime del bullismo.

Le situazioni di svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, vengono considerate nella misura in cui costituiscono un ostacolo per lo sviluppo cognitivo, affettivo, relazionale, sociale dell'alunno e generano scarso funzionamento adattivo, con conseguente peggioramento della sua immagine sociale. Ci si attiene rigorosamente ad osservazioni didattico-educative che sono proprie alla scuola, allontanandosi da interpretazioni di tipo medico-diagnostico.

La Documentazione comprende:

- Protocollo di Accoglienza Alunni con BES e Stranieri
- Considerazioni psicopedagogiche e didattiche del Team docenti/Consiglio di Classe
- Piano Didattico Personalizzato per BES se necessario

**La mancata adesione della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva gli insegnanti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.**

L'integrazione scolastica si esplicita in **precisi passaggi** le cui tempistiche sono le seguenti:

## SETTEMBRE-OTTOBRE

- Valutazione delle competenze attraverso osservazioni sistematiche standardizzate

## NOVEMBRE

- Rilevazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e stesura dei PDP e condivisione con le famiglie

## DICEMBRE

- Consegna del PEI condiviso e firmato da tutta l'equipe psico educativa

## TUTTO L'ANNO

- Realizzazione degli interventi didattici personalizzati e valutazione in itinere

## MAGGIO

- Stesura PDF per gli alunni con sostegno in passaggio di ordine scolastico
- Revisione dei dati numerici del Piano Annuale Inclusività

## GIUGNO

- Approvazione Piano Annuale Inclusività

## GIUGNO

- Richieste ore di sostegno all'Ufficio Scolastico Regionale

## **RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

**D.Lgs 96/2019: le modifiche al D.Lgs 66/2017**

**Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato**

**Legge 104/92**

**Legge 503/2003**

**Legge 170/2010 D.M. 27 dicembre 2012 C.M. n.8 del 6 marzo 2013**

**Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità**

**Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA C.M. n.2 dell'8 gennaio 2010**

**C.M. n.24 del 1/3/2006**

## **A CHI RIVOLGERSI**

## 1. Riconoscimento della disabilità

L'iter per il riconoscimento della situazione di disabilità è il seguente:

- **Recarsi dal Pediatra di libera scelta - o dal Medico di Medicina Generale** - abilitato alla compilazione on line del certificato medico introduttivo;
- **presentare** all'INPS via Internet, direttamente oppure tramite **Patronato** o Associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS), domanda di riconoscimento;
- **effettuare la visita medica** di accertamento presso la Commissione Medico Legale integrata da un medico INPS, nella data che comunicata.

## 2. Disturbi Specifici dell'Apprendimento

La diagnosi per il riconoscimento dei DSA viene effettuata, previa l'acquisizione dell'impegnativa redatta dal Pediatra di libera scelta o dal Medico di Medicina Generale, presso:

- **L'Equipe Multidisciplinare Territoriale (EMT) del Distretto Sanitario di residenza;**
- **L'Associazione "La Nostra Famiglia " di Pesian di Prato (UD);**
- **L'Associazione "La Nostra Famiglia " di S.Vito a/T (PN);**
- **Il Burlo Garofalo di Trieste.**

La valutazione può essere effettuata anche da un professionista privato, ma successivamente validata dal "Pubblico" (Art. 3, L. 170/10).

Per chi ha più di 18 anni, ci si può rivolgere al Burlo Garofalo di Trieste, oppure da un professionista privato. In quest'ultimo caso, il professionista dovrà inviare la documentazione all' Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia per la dichiarazione di conformità

## 3. Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

Per il riconoscimento dello svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, poiché rimane del Consiglio di classe o del team docenti la decisione di attivare misure personalizzate di supporto alla didattica, la documentazione eventualmente presentata (ad es. la relazione di un educatore extrascolastico, di un mediatore, di un assistente sociale...) costituisce un supporto al processo decisionale e di intervento didattico, e non ha fini diagnostici.